

## SICUREZZA

### ACCESSO ALLA MENSA E CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 "GREEN PASS"

*Destinatari: Tutte le aziende*

La Certificazione verde, chiamata anche **Green pass**, è una certificazione emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome relativi allo stato di avvenuta vaccinazione contro il COVID-19, allo stato di guarigione dall'infezione da COVID-19 e all'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Il **Green pass** attualmente ha validità:

- dal quindicesimo giorno successivo la somministrazione della prima dose e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (se sono previste due dosi);
- nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale (anche se si parla di proroghe ad un anno di tale termine);
- sei mesi a partire dalla data in cui viene attestata la guarigione da COVID-19;
- 48 ore dall'esecuzione del test per i soggetti che si sono sottoposti a test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

La certificazione verde contiene un codice a barre bidimensionale (il QR code) con una firma digitale del Ministero della Salute, che permettono di verificarne l'autenticità e la validità.

A decorrere dal 06/08/2021 è necessario presentare la certificazione verde per accedere ai servizi/attività indicati nell'art. 3 del D.Lgs n. 105/2021, tra i quali rientrano i **servizi di ristorazione** svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso (comma 1, lettera a).

Relativamente alla **consumazione del pasto** dei dipendenti in ambiente lavorativo il Governo si è espresso in una delle **FAQ** pubblicate il **14/08/2021** sul sito istituzionale indicando che per la **consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori** possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, **solo se muniti di certificazione verde COVID-19**, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17/08/21.

Si ricorda che è sempre necessario mantenere attive tutte le misure organizzative per la gestione dei tempi e degli spazi di lavoro, nonché di tutte le misure di prevenzione e protezione adottate (distanziamento, mascherine, etc.).

Riferimento: [dott.ssa Valentina Picuno \(picuno@verdeconsulting.it\)](mailto:picuno@verdeconsulting.it)

## AMBIENTE

### VERIFICHE ISPETTIVE AIA

*Destinatari: Aziende autorizzate con AIA*

Come già anticipato nelle informative precedenti, continuano le verifiche ispettive AIA da parte di ARPA, anche con il supporto di altre sedi; diversamente dal passato, non sempre la prima visita è stabilita con preavviso.

Si riportano di seguito alcuni degli aspetti più rilevanti normalmente verificati durante le verifiche ispettive ARPA:

- aggiornamento dei registri previsti dall'atto autorizzativo (manutenzione dei sistemi di aspirazione e abbattimento delle emissioni in atmosfera, verifica di tenuta dei serbatoi, pulizia delle vasche, pulizia delle pavimentazioni, impianto prima pioggia, ecc.);
- puntuale aggiornamento (e se del caso stampa) del registro di carico/scarico rifiuti e tenuta dei formulari di trasporti;
- rispondenza degli impianti presenti con la planimetria autorizzata;
- etichettatura e stoccaggio rifiuti (presenza di bacino di contenimento per liquidi pericolosi) e posizionamento secondo quanto indicato nella planimetria autorizzata;
- etichettatura camini di emissione in atmosfera;
- stoccaggio materie prime/ausiliarie (presenza di bacino di contenimento per liquidi pericolosi);
- pulizia e ordine generale all'interno dei reparti.

Riferimento: [dott. Damiano Patuzzo \(patuzzo@verdeconsulting.it\)](mailto:patuzzo@verdeconsulting.it), [dott. Riccardo Salvi \(salvi@verdeconsulting.it\)](mailto:salvi@verdeconsulting.it)

## CREDENZIALI AIDA

**Destinatari: Aziende autorizzate con AIA**

Con comunicazione del 18/08/21 ARPA LOMBARDIA ha informato le aziende con autorizzazione AIA che dal 30/09/21 per accedere all'applicativo AIDA sarà necessario l'utilizzo dello SPID/CNS in sostituzione delle attuali credenziali di accesso. L'accesso all'applicativo al momento non è vincolato allo SPID del legale rappresentante dell'azienda o del referente IPPC o di altre figure, ma dipende dall'organizzazione aziendale; tuttavia, solamente l'account madre ha l'abilitazione per creare altri account per la compilazione, pertanto è necessario associare uno SPID, che sia interno o esterno all'azienda.

### Per le aziende per le quali viene predisposta la compilazione da parte di VERDE Consulting:

- sono stati creati dei profili appositi per la compilazione
- se richiesto, è stato collegato uno SPID dello studio all'account madre;
- le aziende che al momento hanno l'account madre privo di collegamento SPID verranno contattate per verificare l'associazione ad uno SPID aziendale o ad uno dello studio.

Riferimento: dott. Riccardo Salvi ([salvi@verdeconsulting.it](mailto:salvi@verdeconsulting.it))

## SOSTITUZIONE/INSERIMENTO MATERIE PRIME/MATERIE PRIME AUSILIARIE

**Destinatari: Stabilimenti autorizzati alle emissioni ex art. 269 d.lgs 152/2006, AUA ed AIA**

La gestione delle materie prime (anche se ausiliarie) utilizzate è un argomento molto delicato in quanto coinvolge vari aspetti ambientali (RIR, autorizzazione, ADR, ecc.) e di sicurezza (rischio chimico, DVR, ecc.), specie quando l'azienda intende sostituire alcune materie con altre, a volte anche simili ma classificate diversamente in funzione del produttore e della Scheda di Sicurezza elaborata dallo stesso.

Con la recente introduzione della verifica della possibilità di sostituzione di materie prime con specifiche classi di pericolo (art. 271 c.7 bis del D.lgs 152/06) la modifica delle materie in uso assume ancora maggior importanza, in quanto alle ditte con autorizzazioni alle emissioni AIA, AUA, ex art. 269, art. 208 è richiesta la verifica di alcune caratteristiche di pericolo che, se presenti, determinano una serie di adempimenti.

Di importanza rilevante è quindi l'aggiornamento delle SDS, in quanto anche la variazione di alcune caratteristiche di pericolo e/o della composizione chimica può determinare l'aggravio sia per quanto riguarda l'ambiente che per la sicurezza.

Per le ragioni citate è necessario che la ditta, in occasione della sostituzione/introduzione di nuove sostanze, si ponga il problema di verificare se tale variazione ha effetto su tematiche ambientali e/o di sicurezza.

Verdeconsulting Srl, per le aziende che hanno il contratto di assistenza, è disponibile per la verifica degli eventuali adempimenti derivanti dall'utilizzo di nuove sostanze.

Riferimento: dott. Damiano Patuzzo ([patuzzo@verdeconsulting.it](mailto:patuzzo@verdeconsulting.it)), dott. Riccardo Salvi ([salvi@verdeconsulting.it](mailto:salvi@verdeconsulting.it))

## LEGGE 29 LUGLIO 2021, N.108

**Destinatari: Tutti gli stabilimenti**

La Legge 29 Luglio 2021, n.108 converte in legge il Decreto Semplificazioni (DI 77/2021 entrato in vigore il 1° giugno 2021) confermandolo nella sostanza, ma con alcune differenze, tra cui le più rilevanti sono:

- l'eliminazione dell'obbligo di attestazione di avvio a recupero e smaltimento (che viene rimandata all'entrata in vigore del RENTRI, cioè del prossimo registro elettronico);
- la nuova definizione di produttore, per quanto riguarda i rifiuti provenienti da attività manutentiva delle reti fognarie: *I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.* Pertanto, i formulari della pulizia di fognature e fosse settiche dovranno sempre indicare come produttore l'esecutore del servizio.

Riferimento: dott. Damiano Patuzzo ([patuzzo@verdeconsulting.it](mailto:patuzzo@verdeconsulting.it)), dott. Riccardo Salvi ([salvi@verdeconsulting.it](mailto:salvi@verdeconsulting.it))

## ALBO GESTORI AMBIENTALI: VERIFICHE RESPONSABILE TECNICO

**Destinatari: Responsabili Tecnici imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

Con la Delibera n. 9 del 28/07/2021 sono stati prorogati, a causa del periodo di sospensione delle verifiche causa Covid, i termini del **regime transitorio** per i responsabili tecnici in carica alla data di entrata in vigore della delibera n. 6 del 30/05/2017, consentendo agli stessi di continuare la propria attività in regime transitorio fino al **16 ottobre 2023** (anziché al 16 ottobre 2022). Slitta conseguentemente anche il termine a partire dal quale potranno essere sostenute le verifiche di aggiornamento dal 1° gennaio 2021 al 1 gennaio 2022.

Sono invece riprese le verifiche d'idoneità, sospese causa Covid, per i responsabili tecnici che non rientrano nel regime transitorio. Come disposto dalla Delibera n. 3 del 3 giugno 2021 sono previste **sessioni straordinarie** della verifica

d'idoneità per responsabili tecnici. Per chi fosse interessato, sul sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, al link <https://www.albonazionalegestoriambientali.it/> è pubblicato il calendario delle prossime verifiche, che si svolgeranno da settembre a dicembre 2021. Le domande di iscrizione dovranno essere inviate in via telematica entro 10 giorni dall'apertura delle iscrizioni.

Si coglie l'occasione per segnalare che, sempre sul sito dell'Albo, sono stati pubblicati i nuovi quiz delle verifiche di aggiornamento per il modulo obbligatorio relativo a tutte le categorie.

Sempre in tema di responsabile tecnico, si segnala che con Delibera n. 6 del 13/07/2021, l'Albo ha previsto che i Responsabili Tecnici in carica e i soggetti idonei a ricoprire tale incarico, forniscano le informazioni relative ai dati di contatto e alle aree geografiche in cui operano o intendono operare, tramite l'area riservata sul sito web dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Sempre sul sito web dell'Albo sono inoltre messi a disposizione gli strumenti attraverso cui fare la ricerca dei Responsabili tecnici, attraverso una ricerca puntuale (nome, cognome, CF, categoria e classe, durata dell'idoneità) o parametrica (categoria, classe, area geografica di interesse).

Riferimento: ing. Elisabetta Ghirardelli ([ghirardelli@verdeconsulting.it](mailto:ghirardelli@verdeconsulting.it)).

### **ALBO GESTORI AMBIENTALI: PROROGA SCADENZE**

***Destinatari: Imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali***

In conseguenza all'ultima proroga dello stato di emergenza nazionale da Covid-19 (ad oggi fissato al 31/12/2021), l'Albo è intervenuto con la Circolare n. 9 del 29/07/2021 stabilendo che le iscrizioni in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/12/2021 conservano la loro validità per 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza, ovvero fino al **31/03/2022, ferma restando l'efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.**

Resta inteso che le imprese devono rispettare le condizioni e possedere i requisiti necessari, comunicare eventuali variazioni e prestare, nei casi previsti (categorie 1 per i pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fidejussione o appendice alla fidejussione già prestata per il periodo intercorrente fra la data di scadenza dell'iscrizione e quella del 31/03/2022.

Le imprese interessate dalla proroga riceveranno via PEC dall'Albo la comunicazione di estensione della validità.

Verde Consulting, consigliando in ogni caso di provvedere al rinnovo nei termini previsti, resta disponibile, su richiesta, alla presentazione delle istanze di rinnovo presso l'Albo Gestori.

Riferimento: ing. Elisabetta Ghirardelli ([ghirardelli@verdeconsulting.it](mailto:ghirardelli@verdeconsulting.it)).

### **ALBO GESTORI AMBIENTALI: TRASPORTO RIFIUTI URBANI**

***Destinatari: Imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 4 e 2-bis***

Alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 116 del 03/09/2020 in merito alla definizione di rifiuti urbani, del quale abbiamo dato conto con nostra informativa n. 13 del 12/10/2020, la delibera n. 7 del 28/07/2021 (in vigore dal 01/09/2021) dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali fissa nuove regole per l'adeguamento delle iscrizioni per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e per il trasporto in conto proprio (categorie 4 e 2-bis).

In particolare, i soggetti iscritti, o che intendono iscriversi, in categoria 4 possono trasportare i rifiuti elencati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinques del D.Lgs. 152/06 (integrati dal D.Lgs. 116/2020), solo se prodotti da utenza non domestica e gestiti al di fuori del servizio pubblico.

I soggetti iscritti o che intendono iscriversi in categoria 2-bis in qualità di produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, possono trasportare i rifiuti elencati nell'allegato L-quater succitato solo se derivanti dalla propria attività, inserita tra quelle elencate al succitato allegato L-quinques, ai fini del conferimento al servizio pubblico, oppure gestiti al di fuori dello stesso.

**In entrambi i casi è necessario presentare apposita domanda alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo.**

La delibera precisa poi che i soggetti già iscritti che operano ai sensi della delibera n. 4 del 22/12/2020 (che, ricordiamo, fissava istruzioni transitorie per la gestione dei rifiuti già autorizzati e divenuti urbani con la nuova formulazione) possono continuare a trasportare i codici già autorizzati di cui all'allegato L-quater.

Riferimento: ing. Elisabetta Ghirardelli ([ghirardelli@verdeconsulting.it](mailto:ghirardelli@verdeconsulting.it)).

### **ALBO GESTORI AMBIENTALI: SEMPLIFICAZIONI PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI METALLICI**

***Destinatari: Imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali***

Si segnala che con Deliberazione Albo nazionale gestori ambientali n. 4 del 3 giugno 2021, l'Albo ha definito i criteri e le modalità per l'iscrizione semplificata al nuovo registro delle attività di raccolta e trasporto dei materiali metallici destinati al recupero, in vigore dal 1° settembre 2021.

Si tratta di un nuovo regime abilitativo, in attuazione di quanto stabilito dal decreto "Semplificazioni" che prevede l'istituzione presso l'Albo di un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto di materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero in modalità semplificata. La delibera definisce l'articolazione del registro in classi (sei in totale, sulla base dei rifiuti gestiti), i requisiti

di iscrizione, i codici EER che possono essere trasportati, le attività di recupero di destinazione, le procedure di iscrizione e il diritto annuale obbligatorio.

L'iscrizione al registro avviene d'ufficio per le imprese già iscritte all'Albo con procedura ordinaria di cui all'articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti pertinenti.

Riferimento: [ing. Elisabetta Ghirardelli \(ghirardelli@verdeconsulting.it\)](mailto:ghirardelli@verdeconsulting.it).

#### **RIEPILOGO SCADENZE AMBIENTALI**

<b>Adempimento ambientale</b>	<b>Aziende interessate</b>	<b>Scadenza</b>
ORSO - Compilazione dell'applicativo per il secondo trimestre 2021	Impianti autorizzati alla gestione di rifiuti	<b>30/09/21</b>